

Allegato 1) alla proposta n. 2 del 08.04.2010

Il Direttore Generale
Ezio Schintu



PROVINCIA DI SASSARI

U.O.A DIREZIONE GENERALE

**REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE E SULLE REGOLE ORGANIZZATIVE
PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO E GENERALE SULLE
SOCIETA' PARTECIPATE**

Art. 1

Ambito di applicazione ed oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di vigilanza, controllo analogo e generale esercitate dalla Provincia di Sassari (d'ora in avanti "**Provincia**" o "**Ente Socio**") sulle società partecipate, ad integrazione delle forme di controllo già disciplinate negli Statuti.
2. Nel caso di unicità del socio l'attività di controllo e vigilanza sulle società in house destinatarie di affidamenti diretti, si estrinseca, secondo quanto previsto dal presente Regolamento in:
 - a. un'attività di controllo preventivo, periodico ed a consuntivo sull'andamento economico e gestionale delle Società e sugli atti ed operazioni più rilevanti per dimensioni e caratteristiche;
 - b. un'attività di natura ispettiva.
3. Nel caso di pluralità di soci le attività di controllo e vigilanza sulle società in house destinatarie di affidamenti diretti possono essere esercitate da un apposito Comitato la cui composizione e modalità di funzionamento saranno disciplinate in dettaglio in un'apposita convenzione regolamentare sottoscritta dai soci medesimi.
4. L'attività di controllo generale sulle altre società partecipate avviene attraverso la predisposizione da parte dell'Unità Organizzativa interna di cui al successivo articolo 2:
 - a. di un documento di analisi e sintesi della relazione da acquisire ai sensi del comma 3 dell'articolo 42 dello Statuto della Provincia di Sassari, dai rappresentanti dell'Amministrazione;
 - b. una relazione di illustrazione dei programmi annuali previa acquisizione delle linee di attività annualmente previste dalle singole Società.
5. Restano, in ogni caso, fermi i principi generali che governano il funzionamento delle Società in materia di amministrazione e controllo.

Art. 2

Unità Organizzativa interna

1. Nel caso la Provincia sia Socio unico le attività di controllo di cui al presente Regolamento saranno svolte dall'Ente Socio per il tramite dell'Unità Organizzativa interna incaricata del controllo analogo nell'ambito della Macrostruttura dell'Ente.
2. L'Unità Organizzativa interna opererà nel ruolo di raccordo tra le Società e la Provincia ai fini dello svolgimento dei controlli di cui al presente Regolamento ed eserciterà i compiti specificatamente previsti nei successivi articoli, avvalendosi, a seconda dei casi, della collaborazione della struttura amministrativa, contabile, tecnica delle società. Nei contratti di affidamento diretto dei servizi tra le Società e la Provincia devono essere previsti specifici poteri di controllo da parte dei dirigenti di Settore competenti. Detti dirigenti devono, comunque, interfacciarsi e coordinarsi con l'Unità Organizzativa interna nell'ambito dello svolgimento di tale attività.
3. Indipendentemente dalle specifiche forme di controllo previste nei successivi articoli, l'Unità Organizzativa interna deve, per conto e nell'interesse dell'Ente socio:
 - assumere in qualsiasi momento ogni più ampia informazione dalle Società relativamente all'attuazione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo e, in generale, sull'andamento della gestione e dell'attività svolta dalle Società;

- organizzare incontri consultivi e informativi tra le Società e l'Ente Socio sia per la discussione e la definizione di eventuali specifici indirizzi, ai quali le prime dovranno attenersi nello svolgimento dei compiti ad esse affidati, sia per l'esame di ogni problematica relativa all'attività delle medesime Società.
4. L'Unità Organizzativa interna, ogni semestre, è tenuta a presentare al Presidente della Provincia una relazione riassuntiva sull'attività di controllo svolta nel periodo di riferimento.

Art. 3

Il controllo preventivo

1. Tutti gli atti di programmazione economico-finanziaria predisposti dal Consiglio di Amministrazione delle Società devono essere preventivamente sottoposti all'Unità organizzativa interna. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, entro il 15 novembre di ogni anno, è tenuto ad inviare all'Unità Organizzativa interna la Relazione Previsionale Aziendale annuale (RPA), con i contenuti di cui all'Allegato "A" al presente Regolamento.
2. Ricevuta la predetta documentazione, l'Unità Organizzativa interna deve trasmetterla al Presidente della Provincia con una propria relazione illustrativa. Nel caso in cui nella RPA siano programmati uno o più atti da autorizzare ai sensi del successivo art. 6, di tale circostanza l'Unità Organizzativa interna deve darne specifica evidenza nella predetta relazione.
3. Il Presidente della Provincia, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, fa pervenire alle Società, per il tramite dell'Unità Organizzativa interna, il proprio parere con eventuali osservazioni e/o proposte vincolanti di modifica ed integrazioni, anche al fine di rendere coerente il programma delle Società con quello da esse adottato. Nello stesso parere il Presidente si esprime anche in ordine al compimento degli atti di cui al successivo art. 6, ove programmati per l'anno successivo.
4. Scaduto il termine di cui sopra, il parere si intende rilasciato favorevolmente. L'autorizzazione al compimento degli atti di cui al successivo art. 6 dovrà, invece, essere sempre espressa e potrà contenere proposte di modifica e/o osservazioni.
5. Ricevuto il parere e/o l'autorizzazione e, comunque, decorso il termine di cui al precedente punto 3, il Presidente delle Società convoca il Consiglio di Amministrazione per le eventuali delibere conseguenti.
6. Se nel corso dell'anno le Società necessitano di ulteriori autorizzazioni su oggetti non inseriti nella RPA o su oggetti ivi compresi che si intende modificare, si deve ripetere la medesima procedura di cui sopra su specifiche proposte di aggiornamento della Relazione stessa. Ove si tratti di autorizzare con urgenza un singolo atto non inserito nella RPA, le Società possono limitarsi a comunicare all'Ente Socio il relativo ordine del giorno a norma dal successivo art. 6, punto 3.

Art. 4

Controllo periodico

1. Al fine di assicurare un controllo periodico sull'andamento economico-gestionale delle Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione invia all'Unità Organizzativa interna, entro 40 (quaranta) giorni dalla chiusura del semestre, un Report con i contenuti di cui all'Allegato "B" al presente Regolamento.

2. L'Unità Organizzativa interna, una volta ricevuto il Report, deve trasmetterlo, con una propria relazione illustrativa, al Presidente della Provincia.
3. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, il Presidente della Provincia, può far pervenire alle Società pareri ed osservazioni vincolanti.
4. Scaduto il termine di cui sopra e/o ricevute eventuali osservazioni e pareri, i Presidenti delle Società convocano il Consiglio di Amministrazione per deliberare su eventuali variazioni al programma annuale che si rendessero urgenti e necessarie.

Art. 5

Controllo a consuntivo

1. Il controllo economico a consuntivo mira a verificare la compatibilità dell'attività e dei singoli atti posti in essere dalle Società con il programma approvato ai sensi del precedente art. 3.
2. Ai fini di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione illustrativa delle operazioni compiute e dei provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nella RPA, evidenziando gli eventuali scostamenti.
3. La suddetta relazione può essere contenuta in un'apposita sezione del documento elaborato ai sensi dell'art. 2428 cod. civ. e deve essere trasmessa preventivamente all'Unità Organizzativa interna, che la invia, a sua volta, al Presidente della Provincia con proprie osservazioni.
4. Entro e non oltre i successivi 30 (trenta) giorni, il Presidente della Provincia, può far pervenire al Presidente del Consiglio di Amministrazione delle Società pareri ed osservazioni vincolanti, cui le Società devono attenersi in sede di approvazione del Bilancio.
5. Scaduto il termine di cui sopra e/o ricevuto il parere, il Presidente delle Società ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Controllo sui singoli atti

1. Il Presidente della Provincia, per il tramite della Unità Organizzativa interna, autorizza preventivamente, in sede di parere sulla RPA o, comunque, prima dell'Assemblea dei soci convocata a norma del successivo punto 2, gli atti di straordinaria amministrazione ed in particolare i seguenti atti:
 - a. sottoscrizione di mutui, concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme di garanzia;
 - b. emissione di obbligazioni non convertibili;
 - c. predisposizione e/o partecipazione a progetti che coinvolgono altri Enti pubblici;
 - d. acquisto, vendita e locazione di immobili;
 - e. acquisto, vendita e locazione di beni mobili registrati di importo superiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00);
 - f. acquisto e vendita di partecipazioni azionarie, costituzione di società e designazione dei relativi organi;
 - g. alienazione e acquisto di rami di aziende;
 - h. adozione della Carta di servizi;
 - i. adozione del Modello 231/2001;
 - j. adozione del Codice etico;

- k. regolamento acquisti.
2. Tutti gli atti sopra indicati devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il relativo avviso di convocazione deve essere trasmesso all'Ente Socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione.
 3. Su tutti gli atti diversi da quelli specificamente indicati al punto 1, le Società, almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione, devono inviare alla Provincia, per il tramite dell'Unità Organizzativa interna, gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione e, nei successivi 15 (quindici) giorni, i relativi verbali.

L'Ente Socio ha la facoltà di disporre l'integrazione degli argomenti da trattare e di fare presenziare il responsabile dell'Unità Organizzativa interna alle sedute, come uditore senza diritto di voto.

4. Gli atti eventualmente posti in essere senza la necessaria preventiva autorizzazione sono valutati dall'Ente Socio che, ove li ritenga in contrasto con i propri interessi, adotta tutte le misure opportune ed attiva le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.
5. L'Ente Socio può convocare l'Assemblea, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ., per l'adozione degli opportuni provvedimenti anche ove ritenga che le Società non abbiano eseguito o non stiano eseguendo atti in conformità all'autorizzazione concessa. La mancata esecuzione degli atti in conformità all'autorizzazione concessa può, tra l'altro, configurare giusta causa per la revoca degli Amministratori.
6. Qualora, infine, le Società non intendessero più eseguire atti preventivamente autorizzati devono, entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui è stata assunta la relativa deliberazione assembleare, darne tempestiva comunicazione motivata all'Unità Organizzativa interna, che, a sua volta, la invia al Presidente della Provincia per tutte le valutazioni del caso.

Art. 7

Dotazione organica

1. La Dotazione Organica, il Piano delle assunzioni del Personale e gli incarichi esterni di collaborazione sono approvati dal Consiglio di Amministrazione delle Società, previo parere favorevole sugli stessi da parte dell'Ente Socio da trasmettere alle Società per il tramite dell'Unità Organizzativa interna entro il termine di 15, (quindici) giorni dal ricevimento dello schema degli atti medesimi.
2. Dell'organico delle Società deve essere data evidenza periodica alla Provincia nell'ambito del Report redatto in conformità all'Allegato "B" al presente Regolamento.
3. Nel caso di nuove assunzioni e collaborazioni, le Società trasmettono in tempo utile alla Provincia, per il tramite dell'Unità Organizzativa interna, la bozza del Bando e/o dell'Avviso pubblico di selezione.
4. Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dei suddetti atti, l'Ente Socio, tramite l'Unità Organizzativa interna, fornisce alle Società indicazioni vincolanti in ordine alla nomina della Commissione giudicatrice, alle modalità di svolgimento della selezione ed a quant'altro ritenuto utile e opportuno.
5. Il Consiglio di Amministrazione delle Società approva in via definitiva gli atti di selezione, attenendosi alle indicazioni come sopra fornite.

6. L'Unità Organizzativa interna è tenuta a verificare la corretta attuazione di tutto quanto disposto nel presente articolo.

Art. 8

Obblighi informativi del Collegio Sindacale

1. Al fine di favorire l'esercizio dei poteri di controllo spettanti all'Ente Socio il Presidente del Collegio Sindacale delle Società sono tenuti a:
 - a. riferire all'Ente Socio, con un'apposita relazione scritta, ogni irregolarità o comportamento delle Società che possa far nascere dubbi sulla legalità dell'amministrazione della medesima, non appena ne abbia evidenza;
 - b. inviare all'Ente Socio, 10 (dieci) giorni prima dall'Assemblea che abbia all'ordine del giorno le operazioni di carattere strategico e/o straordinario, da autorizzare preventivamente ai sensi del precedente art. 6, una relazione sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

Art. 9

Vigilanza mediante richiesta di rapporti e documenti

1. A prescindere dal controllo disciplinato nei precedenti articoli, l'Ente Socio può richiedere alle Società:
 - a. la redazione di specifici rapporti in relazione alle decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate;
 - b. l'esibizione ovvero la trasmissione di atti e documenti inerenti sia alla gestione dei servizi di competenza delle Società sia alle specifiche operazioni tecniche, gestionali o societarie che, direttamente o indirettamente, abbiano condizionato - o siano potenzialmente in grado di condizionare - le modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di competenza delle Società.
2. Le richieste di rapporto e/o di esibizione documentale devono essere inoltrate in forma scritta ed indirizzate alle Società per il tramite dell'Unità Organizzativa interna. La trasmissione può avvenire con qualsiasi modalità che consenta di dimostrare l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario.
3. Le Società, una volta ricevute le richieste di cui sopra, devono darvi puntuale attuazione entro il termine prestabilito nelle stesse.

Art. 10

Vigilanza mediante visite ispettive e accesso ai luoghi

1. L'Ente Socio può, in qualunque momento, avvalendosi anche dell'Unità Organizzativa interna, accedere a luoghi e beni delle Società, al fine di acquisire diretti elementi di riscontro delle informazioni e/o dati già acquisiti per altra via o mediante l'esercizio di una o più delle varie azioni di controllo di cui al presente Regolamento, senza che le Società possano opporre alcun limite, salvo che sia disposto dalla legge.

Art. 11

Azioni attivabili nell'esercizio del controllo

1. Qualora nel corso dell'attività di vigilanza e controllo vengano rilevate gravi e reiterate violazioni degli obblighi assunti dalle Società in materia di conseguimento degli *standards* di qualità, quantità e/o fruibilità dei servizi, disciplinati nei relativi atti di affidamento, tali da configurare una evidente impossibilità di perseguimento delle finalità connesse all'esercizio dei servizi medesimi, si potranno configurare,

tra gli altri, i presupposti per la caducazione dell'atto di affidamento del servizio mediante revoca.

2. In tal caso, l'Ente socio, per il tramite dell'Unità Organizzativa Autonoma, assegna alle Società un termine perentorio entro il quale provvedere, ripristinando le modalità contrattuali di svolgimento del servizio. Decorso il suddetto termine, qualora le Società non abbiano provveduto o comunque gli standard del servizio siano ancora al di sotto dei minimi previsti contrattualmente, la Provincia adotterà tutte le misure opportune, tra cui la revoca dell'affidamento del servizio.
3. Nel caso di mancato rispetto delle osservazioni, pareri ed indicazioni vincolanti rilasciati ai sensi dei precedenti articoli, è assegnato alle Società un termine per uniformarsi alle indicazioni della Provincia. Qualora le Società non dovessero ottemperare entro tale termine, è convocata tempestivamente l'Assemblea per l'adozione di tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, ivi compresa la revoca degli amministratori o, comunque, misure sanzionatorie dirette ai soggetti responsabili.

Articolo 12

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, composto da n. 12 (dodici) articoli, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del vigente Statuto Provinciale.